

## FISCO E LAVORO NOVEMBRE 2023

### VOUCHER CONSULENZA INNOVAZIONE

A partire dal giorno 26 ottobre 2023 e fino al 23 novembre le piccole e le medie imprese possono iniziare a compilare la domanda per l'accesso alle agevolazioni del voucher per consulenza in innovazione

Solo a partire dal 29 novembre 2023 chi ha compilato la richiesta potrà procedere alla trasmissione. L'agevolazione consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese per prestazioni di consulenza rese da un manager dell'innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell'apposito elenco costituito dal MIMIT.

Il Voucher Innovazione è l'agevolazione che sostiene le PMI e le reti d'impresa nei processi di trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, la quale prevede un contributo a copertura delle spese di consulenza per la transizione green e digitale erogata da professionisti qualificati iscritti all'apposito elenco del Ministero.

Piccole e medie imprese e reti d'impresa possono contare su una dotazione di 75 milioni di euro per ricevere il contributo (voucher) in regime *de minimis*.

Questo consiste in un contributo:

- ✓ pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40.000 euro per le micro e piccole imprese;
- ✓ pari al 30 per cento dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 euro per le medie imprese;
- ✓ pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 euro per le reti di imprese.

L'erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese.

I beneficiari possono richiedere l'erogazione della prima quota, il 50 per cento, solo dopo la realizzazione di almeno la metà delle attività previste e il pagamento delle relative spese.

Il saldo può essere richiesto solo dopo la totale conclusione delle attività e il pagamento delle spese. La domanda di erogazione del voucher va fatta entro 15 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni in cui è inserito il soggetto beneficiario.

Per poter beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare la domanda utilizzando l'apposita procedura online messa a disposizione dal Ministero.

Tutta la documentazione da allegare è disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla misura.

Le aziende in possesso dei requisiti previsti dalla normativa potranno compilare la domanda per l'accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12:00 del 26 ottobre ed entro le ore 12:00 del 23 novembre 2023.

Le imprese e le reti di impresa che avranno compilato la domanda potranno procedere con l'invio a partire dal 29 novembre 2023, esclusivamente attraverso la procedura informatica il cui link verrà reso disponibile successivamente dal Ministero.

In fase di compilazione bisognerà selezionare dall'elenco MIMIT, accessibile dalla procedura informatica, il manager qualificato o la società di consulenza di cui si intende avvalere.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria e le domande sono ammesse alla fase istruttoria in base all'ordine cronologico di presentazione.

Per avere diritto al Voucher sotto forma di contributo a fondo perduto per le PMI devono infatti rivolgersi a professionisti inseriti nell'apposito elenco ministeriale.

L'**Innovation Manager** ha il compito di indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

### **Area Pianificazione Strategica**

- ✓ l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;
- ✓ l'avvio di percorsi finalizzati a:
  - quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati
  - partecipazione al Programma Elite di Borsa Italiana
  - apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital
  - utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond.

Altro ambito di operatività dell'**Innovation Manager**, per specifiche diverse da quelle sopra elencate, è quello tecnologico in ragione del quale la consulenza si esplicherebbe nei seguenti ambiti:

### **Area Innovazione Tecnologica**

- ✓ big data e analisi dei dati;
- ✓ cloud, fog e quantum computing;
- ✓ cyber security;
- ✓ integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali;
- ✓ simulazione e sistemi cyber-fisici;
- ✓ prototipazione rapida;
- ✓ sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- ✓ robotica avanzata e collaborativa;
- ✓ interfaccia uomo-macchina;
- ✓ manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- ✓ internet delle cose e delle macchine;
- ✓ integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- ✓ programmi di digital marketing;
- ✓ programmi di open innovation.

Per gli interessati, il Dott. Roberto Diaferia è iscritto all'Elenco MIMIT degli Innovation Manager per attività rientranti nell'Area di Pianificazione Strategica.

## TITOLARI EFFETTIVI DELLE SOCIETA' – COMUNICAZIONE ALLE CCIAA

Il decreto sulla operatività del Registro dei Titolari Effettivi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, per cui i soggetti obbligati a effettuarne la comunicazione alla CCIAA hanno tempo fino all' 11 dicembre 2023 per adempiere a tale obbligo.

Infatti ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del D.M. n. 55 del 2022 è previsto l'obbligo per società, enti personificati e trust di inviare telematicamente i dati del titolare effettivo.

In particolare l'obbligo grava sui seguenti soggetti:

- Società per azioni (S.p.A.);
- Società accomandita per azione (S.a.p.a.)
- società a responsabilità limitata (s.r.l.)
- cooperative;
- società di mutuo soccorso
- fondazioni ed associazione riconosciute
- comitati riconosciute
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui all'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 231/07

I suddetti soggetti saranno iscritti nella sezione autonoma le società e le persone giuridiche private, mentre nella sezione speciale andranno iscritti i trust ed i soggetti ad essi affini.

Le imprese di costituzione successiva al 9 dicembre 2023 dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private dovranno effettuare la comunicazione dei dati del titolare effettivo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi Registri delle Imprese.

Per le società obbligate alla redazione e presentazione del bilancio presso il Registro delle Rmprese, la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

In base alla nota del 10 ottobre 2023 del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili per le cooperative dovrà essere comunicato quale titolare effettivo colui che statutariamente risulta il legale rappresentante, in sostanza quindi il presidente dell'organo di amministrazione della cooperativa.

### Conferma annuale

Enti, società e trust dovranno confermare annualmente le informazioni e dati comunicati entro 12 mesi dalla precedente comunicazione.

### Diritti di segreteria

Per tale adempimento i diritti di segreteria sono pari a 30 euro, sia per l'iscrizione, per la conferma o variazione.

### Sanzione

Il mancato assolvimento delle comunicazioni in oggetto prevede, a carico degli amministratori della società, dell'ente o del trust l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).

### Identificazione del titolare effettivo

Per l'identificazione del titolare effettivo sono previste diverse modalità di identificazione. Tali modalità sono diverse a seconda della tipologia di soggetto tenuto alla comunicazione.

In particolare l'articolo 4 del Decreto del MEF n. 55 del 2022 rinvia al Decreto Antiriciclaggio per tale individuazione, per cui:

- Per le società di capitali, a norma rispettivamente dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 20 D. Lgs 231/2007:

*a) costituisce indicazione di titolarità effettiva il possesso di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale quando detenuta da una persona fisica;*

*b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

*Nei casi in cui il titolare effettivo non sia identificato in forza dell'entità della partecipazione, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*

- *a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
- *b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
- *c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

*Qualora il titolare effettivo non sia identificabile sulla base dei criteri precedenti, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.*

- Per le persone giuridiche private, a norma del comma 4 dell'art. 20 D. Lgs 231/2007:
  - *a) i fondatori, ove in vita;*
  - *b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
  - *c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*
- Per i trust e istituti affini, a norma del comma 5 dell'art. 22 D.Lgs 231/2007:
  - *[il] costituente [...], [il] fiduciario [...], [il] guardiano[...], [i] beneficiari o classe di beneficiari e [...]le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e [...] qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*

## **NOVITA' FISCALI 2024 – IL DL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024**

E' in vigore dal 19 ottobre 2023 il DL 145/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra le disposizioni di interesse fiscale la proroga, per i titolari di partita Iva al 16 gennaio 2024 e per il solo 2023, del versamento del secondo acconto delle imposte dirette e il nuovo rinvio dei termini per il versamento spontaneo del credito ricerca e sviluppo.

Vediamo nel dettaglio i principali interventi d'interesse fiscale.

### **Spostamento in avanti della seconda rata di acconto**

L'articolo 4 del Collegato Fiscale prevede il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette. La misura non è però applicabile in via generale, ma solo limitatamente al periodo

d'imposta 2023 e solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro.

Questi soggetti potranno eseguire il pagamento della seconda rata di acconto entro il 16 gennaio dell'anno successivo oppure a decorrere dal mese di gennaio in cinque rate mensili di pari importo aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Rimangono esclusi dall'agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi dovuti all'Inail. Va precisato che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

### **Bonus part-time ciclico verticale**

Sempre grazie al Decreto Fiscale legato alla Manovra 2024 anche per l'anno in corso viene ufficialmente riconosciuto il bonus part-time da 550 euro, che viene pagato una tantum direttamente dall'Inps ai dipendenti che hanno sottoscritto un contratto a tempo parziale ciclico verticale nel corso del 2022. Il contributo viene versato nel caso in cui questi contratti abbiano previsto alcuni periodi di sospensione continuativa, che sia durato almeno un mese.

Per poter accedere al bonus i lavoratori non devono essere titolari della Naspi o di una pensione.

### **Rinnovo Legge Sabatini**

Arriva il tanto auspicato e richiesto rifinanziamento dalla Nuova Sabatini. Senza dubbio questa è una delle operazioni più importanti che sono ruotate intorno alla Manovra 2024. Sono stati stanziati altri 50 milioni di euro di incentivi che le imprese hanno la possibilità di investire in nuovi macchinari e in progetti green.

È bene ricordare che la Nuova Sabatini è una misura riservata alle micro, alle piccole e alle medie imprese, indipendentemente dal settore produttivo nel quale operano. Sono compresi l'agricoltura e la pesca. Non rientrano, invece, le attività finanziarie e quelle assicurative né quelle legate all'esportazione o per interventi che utilizzino prevalentemente dei prodotti interni rispetto a quelli di importazione.

### **Rivisto il calendario dei riversamenti del credito R&S**

I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per ricerca e sviluppo hanno sette mesi in più per presentare la domanda.

Slitta infatti dal 30 novembre 2023 il termine prima fissato al 30 giugno 2024.

La definizione e le modalità di trasmissione saranno, invece, stabilite anche con più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Posposti anche i termini di versamento della prima rata che scadrà ora il 16 dicembre 2024 (al posto del 16 dicembre 2023), così come la seconda e la terza rata ora fissate al 16 dicembre 2025 e alla medesima data del 2026 (prima le scadenze erano rispettivamente il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025). Di conseguenza, anche gli interessi partono dal 17 dicembre 2024 compresi quelli sulle iscrizioni a ruolo di eventuali rate non pagate. Per quanto riguarda gli atti di recupero il termine per l'emissione degli stessi viene prorogato di un anno per i crediti utilizzati nel 2016 e nel 2017.

### **Nuove regole per il contributo di solidarietà per le imprese energivore**

Per calcolare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, la norma appena introdotta precisa che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo, relativo al periodo di imposta

anteriore a quello in corso all'1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte (articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir), nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio anteriore a quello in corso all'1° gennaio 2022.

In caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta anteriore a quello in corso all'1° gennaio 2023 devono allo stesso modo essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi - conseguiti nei quattro periodi di imposta anteriori a quello in corso all'1° gennaio 2022 - gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito negli stessi quattro periodi di imposta, e ciò fino a concorrenza dell'esclusione già operata periodo di imposta anteriore a quello in corso all'1° gennaio 2023.

Viene inoltre abrogato l'articolo 4, comma 1, del DL n. 98/2023, che individuava la data del 30 novembre 2023 come scadenza per riversare il contributo di solidarietà calcolato seguendo le due regole introdotte in diversi periodi. Le somme eventualmente già versate con le vecchie regole non verranno restituite. Viene, infine, introdotto per il solo 2024 un contributo di solidarietà per coloro che utilizzano le regole appena delineate che sarà pari al beneficio che si ottiene applicando queste nuove regole e che dovrà essere versato in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

#### **Riduzione delle accise sui prodotti energetici**

A tutela dei consumatori le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili possono essere ridotte con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il decreto potrà ora essere emanato se il prezzo aumenta rispetto al valore di riferimento, sulla media del mese precedente e non più su un bimestre. Il decreto terrà inoltre conto dell'eventuale diminuzione calcolandola sulla media del precedente bimestre e non più sui 4 mesi precedenti.